



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 639 SEDUTA DEL 22/07/2020

OGGETTO: Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Modifica dell'Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private_15_07.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.”** e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Coletto

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare la “Modifica dell’Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.” per la fornitura di ausili per l’incontinenza, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i Commissari Straordinari delle Aziende USL della regione di dare attuazione al suddetto Accordo e di monitorarne l’andamento;
- 3) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.”.

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. che stabilisce che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo, ai sensi del summenzionato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92, con D.P.R. 8/7/1998 n. 371;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del suddetto D.P.R. 371/98, che stabilisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;

VISTO l'art. 8, lettera a) della L. 405/2001, che dà facoltà alle Regioni *“di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione”* (la cosiddetta “Distribuzione Per Conto” - DPC);

VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (nuovi LEA), con particolare riferimento all'allegato 11 - Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso - in cui è specificato che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione di tali dispositivi che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l'Azienda Sanitaria Locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 27/06/2016 recante: “Aggiornamento dell'Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 19/03/2018 con cui, a seguito della rimodulazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, è stato modificato il suddetto Accordo regionale, relativamente alle modalità di coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening per il rischio cardiovascolare e per la prevenzione del tumore del colon retto;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/02/2019 con cui, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano Regionale della Cronicità e in considerazione del ruolo che le farmacie svolgono nella gestione delle patologie croniche, sono state apportate ulteriori modifiche all'Accordo regionale in oggetto ampliando l'elenco dei farmaci in DPC e ribassando i prezzi di tariffazione degli ausili per l'autocontrollo del diabete e dell'ossigeno liquido, per consentire al SSR di conseguire immediati risparmi, nelle more della conclusione delle procedure di gara centralizzate per l'acquisto di tali prodotti, ad opera della centrale di committenza regionale (CRAS), ad esito delle

quali le condizioni di remunerazione delle farmacie sarebbero state rinegoziate secondo la modalità della “Distribuzione per Conto”;

RICHIAMATA, infine, la DGR 1229/2019 di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 167/CSR) concernente le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”, di cui all’art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il conseguente Cronoprogramma regionale delle attività sperimentali, presentato al Ministero della Salute per l’accesso allo specifico finanziamento e approvato dal Comitato LEA con verbale del 27/02/2020;

PRESO ATTO della intervenuta aggiudicazione ad opera della CRAS della procedura di gara per la fornitura di ausili per l’incontinenza ed evidenziata, pertanto, l’urgenza, in considerazione del risparmio correlato all’esecuzione della stessa, di procedere ad un aggiornamento dell’Accordo con le farmacie limitato alla definizione della remunerazione per la “Distribuzione per Conto” di tali prodotti, rinviando a successivo atto le ulteriori determinazioni per addivenire ad una complessiva revisione dell’Accordo stesso, dettata dalla necessità di rispettare le scadenze previste nel succitato Cronoprogramma della sperimentazione della Farmacia dei Servizi nonché dalla esigenza di rimodulare i canali distributivi anche degli ausili per il diabete e dell’ossigeno liquido;

EVIDENZIATO che il modello della DPC relativa alla distribuzione del farmaco è già attivo da anni in tutte le Regioni, ma che l’unica esperienza regionale consolidata di tale modalità distributiva applicata agli ausili per l’incontinenza è quella della Regione Piemonte;

DATO ATTO che in data 15 luglio 2020 si è concluso il confronto con le Associazioni delle farmacie pubbliche e private sui contenuti tecnici ed economici del nuovo Accordo regionale sull’erogazione di ausili per l’incontinenza;

EVIDENZIATO che tale confronto è stato volto a realizzare una razionalizzazione delle modalità di fornitura di tali ausili, in modo tale da garantire un risparmio per il SSR senza abbassare gli standard qualitativi delle prestazioni rese ai cittadini umbri;

EVIDENZIATO, in particolare, che è stato concordato di riconoscere alle farmacie un compenso pari a 0,085 euro (+IVA)/pezzo, quantificato a partire da quello stabilito dalla Regione Piemonte, che traslato ai consumi della popolazione umbra (numero di pezzi consumati e numero di utilizzatori), in base ai dati del monitoraggio delle prescrizioni 2019 forniti dalle ASL, corrisponderebbe ad un importo di 0,11 euro (+IVA) a pezzo; tale importo, è stato ricalcolato in 0,085 euro (+IVA), in quanto è stato convenuto tra le parti di sviluppare invece una organizzazione che prevede la distribuzione su 10 accessi/anno (anziché 12), che consente di ridurre il costo per pezzo nonché una riduzione degli sprechi collegati alle variabili di utilizzo degli ausili per assorbimento quantificabile in circa il 16%;

PRECISATO infine che il costo del servizio per la DPC riconosciuto alle farmacie comprende le prestazioni di informazione, assistenza e consulenza, garantite da personale qualificato, nonché il compenso che le farmacie devono riconoscere alla Distribuzione Intermedia e le spese che rimangono a carico delle farmacie per l’adeguamento del gestionale per l’assistenza Integrativa, già in uso, con funzionalità idonee a supportare la modalità DPC;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di “Modifica dell’Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.”, per la fornitura di ausili per l’incontinenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Salute e Welfare di sottoscrivere il suddetto Accordo;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di approvare la “Modifica dell’Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.” per la fornitura di ausili per l’incontinenza, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i Commissari Straordinari delle Aziende USL della regione di dare attuazione al suddetto Accordo e di monitorarne l’andamento;
- 3) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/07/2020

Il responsabile del procedimento
Mariangela Rossi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull’atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto

Perugia, lì 17/07/2020

Il dirigente del Servizio
Farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi
medici

Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/07/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Claudio Dario
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 20/07/2020

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Salute e Welfare

MODIFICA ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, del D.LGS 502/92 E S.M.I..

Il giorno 15/07 2020, presso la sede della Regione Umbria

TRA

la Regione Umbria, rappresentata dal Direttore regionale alla Salute e Welfare

E

le rappresentanze sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, rappresentate dal Presidente di Federfarma Umbria e il Coordinatore di Assofarm Umbria;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. che stabilisce che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo, ai sensi del summenzionato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92, con D.P.R. 8/7/1998 n. 371;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del suddetto D.P.R. 371/98, che stabilisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;

VISTO l'art. 8, lettera a) della L. 405/2001, che dà facoltà alle Regioni "di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione" (la cosiddetta "Distribuzione Per Conto" - DPC);

VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (nuovi LEA), con particolare riferimento all'allegato 11 - Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso - in cui è specificato che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione di tali dispositivi che, a parità di oneri, garantiscano

condizioni di fornitura più favorevoli per l'Azienda Sanitaria Locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 27/06/2016 recante: "Aggiornamento dell'Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i";

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 19/03/2018 con cui, a seguito della rimodulazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, è stato modificato il suddetto Accordo regionale, relativamente alle modalità di coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening per il rischio cardiovascolare e per la prevenzione del tumore del colon retto;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/02/2019 con cui, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano Regionale della Cronicità e in considerazione del ruolo che le farmacie svolgono nella gestione delle patologie croniche, sono state apportate ulteriori modifiche all'Accordo regionale in oggetto ampliando l'elenco dei farmaci in DPC e ribassando i prezzi di tariffazione degli ausili per l'autocontrollo del diabete e dell'ossigeno liquido, per consentire al SSR di conseguire immediati risparmi, nelle more della conclusione delle procedure di gara centralizzate per l'acquisto di tali prodotti, ad opera della centrale di committenza regionale (CRAS);

RICHIAMATA, infine, la DGR 1229/2019 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 167/CSR) concernente le "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità", di cui all'art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il conseguente Cronoprogramma regionale delle attività sperimentali, presentato al Ministero della Salute per l'accesso allo specifico finanziamento e approvato dal Comitato LEA con verbale del 27/02/2020;

PRESO ATTO della intervenuta aggiudicazione ad opera della CRAS della procedura di gara per la fornitura di ausili per l'incontinenza ed evidenziata pertanto l'urgenza, in considerazione del risparmio correlato all'attuazione della stessa, di procedere ad un aggiornamento dell'Accordo per definire la remunerazione per la "Distribuzione per Conto" di tali prodotti, nelle more di una complessiva revisione dell'Accordo stesso;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proseguire il confronto sui contenuti tecnici ed economici dell'Accordo in oggetto, secondo una scala delle priorità dettata dalle scadenze previste nel succitato Cronoprogramma per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità nonché dalla necessità di rimodulare i canali distributivi anche degli ausili per il diabete e dell'ossigeno liquido secondo il modello della "DPC"

CONCORDANO

Gli ausili per l'incontinenza (codice 09.30 allegato 2 DPCM LEA) sono acquistati da una ASL capofila, individuata in accordo tra le ASL stesse, e distribuiti dalle farmacie in "Distribuzione per Conto" (DPC) in base alle regole di intercambiabilità dei prodotti aggiudicati in gara indicate dalla ASL stessa.

Per lo svolgimento della DPC si applicano le modalità operative già in uso per i farmaci, con l'eccezione del ruolo attribuito al distributore intermedio capofila in quanto i dispositivi oggetto del presente accordo potranno essere consegnati dai fornitori delle ASL anche a più distributori intermedi, in considerazione delle caratteristiche di voluminosità ed ingombro di tali prodotti.

La remunerazione per il servizio svolto dalla filiera distributiva, quantificata in base all'unica altra esperienza regionale consolidata, attivata dalla Regione Piemonte, è pari a 5,65 euro (+ IVA) /consegna mensile, che traslato alla popolazione umbra corrisponderebbe ad una cifra di 0,11 (+IVA) a pezzo.

Si conviene tra le parti di sviluppare invece una organizzazione che prevede la distribuzione su 10 accessi/anno, che consente di ridurre il costo per pezzo ricalcolato in 0,085 euro (+IVA) ed una riduzione degli sprechi collegati alle variabili di utilizzo degli ausili per assorbenza quantificabile in circa il 16%

L'importo comprende le prestazioni di informazione, assistenza e consulenza, garantite da personale qualificato, nonché il compenso che le farmacie devono riconoscere alla distribuzione intermedia, tenendo nella dovuta considerazione le menzionate caratteristiche di tali prodotti.

La suddetta remunerazione tiene conto inoltre delle spese che rimangono a carico delle farmacie per l'adeguamento del gestionale per l'assistenza Integrativa, già in uso, con funzionalità idonee a supportare la modalità DPC, secondo procedure di integrazione tra i sistemi concordate con le ASL.

Le suddette condizioni decorrono dalla data che sarà comunicata dalla ASL capofila, entro la quale dovranno essere smaltite le scorte dei prodotti precedentemente erogati a carico del SSR.

Resta inteso che le Farmacie non ostanto all'accesso al suddetto gestionale da parte degli altri esercizi autorizzati dalle ASL alla distribuzione dei prodotti oggetto del presente accordo.

Il Direttore regionale alla Salute e Welfare

Il Presidente dell'Unione Regionale Sindacale
dei Titolari di Farmacia

Il Coordinatore regionale A.S.SO.FARM.

